

# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

---

ORDINANZA N. 11 /2017

## IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;
- VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;
- VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni;
- VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell'allora Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTO** il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell'allora Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- VISTA** la nota prot. n 346 del 9.6.17 a firma del Dirigente Area Tecnica dell'Autorità di Sistema Portuale riportante le indicazioni relative alle interdizioni all'utilizzo della banchina da adottarsi in via di tutela della sicurezza e per l'effettuazione dei lavori di consolidamento;
- RITENUTO NECESSARIO** procedere alla interdizione, allo scopo di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza portuale e della navigazione, di parte della banchina di ponente del molo Angioino, così come specificato nel dispositivo;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, l'art. 59 del Regolamento Navigazione Marittima, nonché l'art.6 della legge n. 84 del 28.01.1994 e s.m.i.;

# AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE

Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

N. 22

## ORDINA

### Articolo 1

L'utilizzo della banchina del molo Angioino, lato Calata Beverello, p.o. n. 6 è sottoposta alle seguenti limitazioni fino ad avvenuta esecuzione e collaudo dei lavori di consolidamento:

- interdizione all'ormeggio nel tratto di banchina di mt. lineari 50, compreso tra la progressiva +30 ed la progressiva +75, partendo dalla radice;
- interdizione del piano di calpestio della banchina nel tratto sopra indicato, per una profondità di mt 10 dal ciglio banchina, al transito, fermata e sosta veicolare di mezzi pesanti, nonché ad ogni altro uso, ad eccezione dell'esecuzioni delle operazioni di ormeggio;
- E' posto a carico della Terminal Napoli s.p.a. l'obbligo di segnalare il divieto di cui al comma precedente con idonea cartellonistica.

### Articolo 2

Salvo che il fatto non costituisca un diverso e più grave reato e/o illecito amministrativo, la violazione alla presente ordinanza sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

### Articolo 3

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data odierna.


### Articolo 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza che verrà diffusa mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto e dell'Autorità Portuale nonché tramite la pubblicazione nei rispettivi siti istituzionali.

16 GIU. 2017

IL PRESIDENTE

dr Pietro SPIRITO



lv